

SANDRO SCHIPANI

Estratto dal saluto conclusivo al terzo congresso internazionale "Diritto romano, Diritto cinese, e Codificazione del diritto civile" presso la China University of Political Science and Law

E' un grande onore sviluppare un rapporto di collaborazione scientifica con i colleghi cinesi per lo studio del diritto romano. Il Diritto romano non è patrimonio esclusivo dell'Italia; noi cerchiamo di essere al servizio dello studio di esso. Esso, come è stato ben sottolineato, è "patrimonio comune dell'umanità". Per questo, tutti noi che ci consideriamo giuristi del sistema del diritto romano, possiamo studiarlo, interpretarlo, svilupparlo come nostro diritto, con l'unico e fondamentale vincolo della scientificità del nostro lavoro in rapporto ai testi ed ai principi di esso.

Usare, nella nostra collaborazione, come stiamo facendo da diciassette anni, come abbiamo fatto in questo Congresso, ciascuno la propria lingua, è importante. Come diritto che ci appartiene, dobbiamo studiarlo e discuterlo nella nostra lingua, in quella che ci appartiene, di cui siamo padroni. Il diritto romano codificato da Giustiniano è stato subito tradotto in greco. Gli abitanti di Costantinopoli, che era allora la capitale dell'impero, dicevano in greco che erano 'Romani'. I termini latini, in simbiosi con i quali il diritto romano è nato, sono stati la base di una elaborazione scientifica che ha saputo esprimere un profilo della realtà che si distingue dai casi storici designati, dai rapporti di potere specifici, e che ha accompagnato la lunga durata del diritto romano, la sua grande diffusione anche senza che un potere li sostenesse. E proprio la loro consistenza scientifica li rende aperti alla traduzione, anche se il lavoro deve essere condotto con grande attenzione. La nostra collaborazione scientifica è stata e continuerà ad essere dedicata in misura importante proprio a tradurre scientificamente. Dobbiamo essere consapevoli che il bagaglio comune dei concetti e principi del diritto romano si 'trasferisce' in modo vitale nel diritto italiano, o nel diritto cinese, o in quello tedesco o russo ecc. e nello stesso tempo permane patrimonio comune. Quando parliamo della 'buona fede' o della 'equità', abbiamo alle spalle un patrimonio consolidato, non immobile, ma rispetto al quale possiamo sviluppare creativamente ragionamenti certi e verificabili. Il trasferimento, per ciascuno, di tale concetto nel proprio linguaggio giuridico, lo rende capace di partecipare al permanente adeguamento di tale concetto a guidare nuove situazioni; sviluppa le potenzialità del sistema ampliandole in comunicazione con le altre espressioni di esso.

Nella nostra collaborazione, attenta con scrupolo filologico a tradurre dal latino, il diritto romano non è mai stato oggetto di uno studio che guarda, che si limita al passato. Lo abbiamo inteso, secondo quanto è stato detto dal giurista Celso, come arte del buono e dell'equo, cioè della parità di trattamento delle situazioni uguali (D. 1,1,1,1). Esso è vivo nei suoi diversi momenti antichi e odierni, in permanente dialogo reciproco alla ricerca della soluzione migliore per gli uomini (D. 1,5,2). Il riferimento agli uomini, compiuto dal giurista Ermogeniano, è al plurale, perché mette così in luce la pluralità essenziale di cui tenere conto nella individuazione e tutela del 'diritto proprio' di ciascuno. Lo schema giuridico dei diritti reali, allo studio del quale ci siamo dedicati anche in questo Congresso, scaturisce da quello della proprietà, che mette in luce il diretto rapporto fra il titolare e la cosa su cui esercita il diritto, cioè, mette in luce in primo luogo la 'appartenenza' della cosa, e non dice quanto siano estese le facoltà di uso della cosa connesse a questa appartenenza. Ed è in riferimento ad un caso di uso della cosa da parte del proprietario che risulta lesivo di altri uomini, che un imperatore romano (Antonino Pio), sottolinea che "è interesse dei proprietari (di nuovo al plurale) che ciascuno usi bene il suo" (J. 1,8,2). Questo principio del nostro sistema impegna ad una attenta costante ricerca.

Quanto abbiamo ascoltato sui progetti di legge cinesi è stato di grande interesse, e desidero esprimere la mia ammirazione. Il popolo cinese, i giuristi cinesi non hanno certamente né bisogno, né utilità a copiare leggi di altri Paesi che non si adatterebbero alla loro realtà. Il loro contributo, poi, arricchisce il sistema. La discussione in comune è rivolta ai comuni principi, concetti, metodi di indagine e formazione giuridica. L'uso odierno del diritto romano vale a fondare le leggi che ogni popolo si dà in base al principio *suis legibus uti* / 'servirsi delle proprie leggi'. L'uso odierno del diritto romano sostiene il giurista, la cui unica forza è l'autorevolezza che deriva dalla sua competenza scientifica. Esso offre al giurista gli strumenti per collaborare con il legislatore nella redazione di leggi, perché queste scaturiscano dal comune patrimonio di scienza giuridica e lo adeguino alle nuove e specifiche situazioni. L'uso odierno del diritto romano è poi necessario per guidare l'interpretazione. Come disse il d'Aguesseau oltredue secoli fa, in vista del processo di codificazione, "è negli scritti dei giuristi romani che il giudice troverà una guida sicura e le regole per decisioni corrette". Particolarmente nei primi periodi di interpretazione delle leggi stesse, il sistema del diritto romano, con le sue coerenze, con l'armonia dei suoi principi è un aiuto indispensabile perché la scienza giuridica guidi la comprensione dei testi delle leggi, che sono sempre inevitabilmente aperti a molti significati, e ne integri le lacune. Questo punto mi sembra molto importante, ed anche luogo centrale della collaborazione e comunicazione all'interno del sistema, che non è frantumato in tanti ordinamenti isolati, ma un sistema comune.

Non mi è possibile fare un bilancio dei molti contributi presentati.

Desidero ringraziare ancora molto tutti i partecipanti e gli organizzatori, felicitarmi con loro e dichiaro chiusi i lavori di questo III Congresso internazionale.